



Allianz in den Alpen
Alliance dans les Alpes
Alleanza nelle Alpi
Povezanost v Alpah

Approvato con D.C.C. n. 4 del 22/04/1991
e succ. integrato con D.C.C. n.19 del 19/05/2006

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

(Prov. di Torino)

Piazza Caduti Libert , 7

Tel. 0121/95.78.82 - Fax 0121/95.77.34

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

NORME GENERALI

ART.1

POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alle sepolture, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorit  Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e servizi Amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario della A.S.L. n. 10 per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attivit  comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere cos  ripartite:
 - a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contabili o tecnici, attribuiti agli Uffici competenti;
 - b) L'Ufficio Ragioneria provvede agli atti contabili;
 - c) L'Ufficio Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione del Cimitero, alla sua custodia e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

ART.2
RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde civilmente e/o penalmente secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

ART.3
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. I servizi gratuiti sono:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) l'uso del locale obitorio per l'assolvimento delle funzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) il recupero e il trasporto di salme;
 - d) l'inumazione nei campi comuni;
 - e) la cremazione;
 - f) l'ossario comune;
 - g) il servizio funebre di indigenti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa. Tale servizio dovrà essere svolto in forma semplice ma tale da garantirne il decoro, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico.
3. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32,2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella Tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
5. La Giunta Comunale con propria delibera potrà modificare l'importo delle tariffe di cui all'allegato "A".

ART.4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero sono conservati a disposizione del pubblico e potranno essere richiesti per la visione al personale incaricato:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero;
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Inoltre è a disposizione un'apposita cassetta per la deposizione di eventuali reclami, osservazioni o proposte.

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART.5

DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazioni e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Lo stazionamento dei cadaveri nel deposito di osservazione o nell'obitorio è disposto dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria o dal Medico Necroscopo.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART.6

TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora siano istituite, o all'impianto di cremazione;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cellette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, per i trasporti funebri troverà applicazione ad integrazione delle norme di cui al capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, quanto previsto dallo speciale Regolamento Comunale dei trasporti funebri.

ART.7

ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. L'orario dei singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza di cui al precedente comma, sarà disciplinato dall'ufficio di Stato Civile così come previsto nello speciale Regolamento Comunale dei Trasporti Funebri.

ART.8

MODALITA' DEI TRASPORTI

1. Il trasporto funebre deve, di regola, essere eseguito nell'idoneo carro funebre chiuso.
2. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il

trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e all'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

3. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

ART.9

PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all'art. 7, 1° comma.
2. In casi particolari e motivati, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare, caso per caso, percorsi diversi.

ART.10

LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. E' consentita la sosta di salme provenienti da altri Comuni anche non destinate al Cimitero Comunale, per il tributo di speciali onoranze funebri, in base al decreto di accompagnamento della salma rilasciato dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ART.11

TRASPORTI PARTICOLARI

1. Qualora la salma non si trovi nella propria abitazione il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funebre abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscano speciali onoranze.

TITOLO IV

SERVIZIO DI CUSTODIA E PIANO CIMITERIALE

ART. 12

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale.
2. Il servizio di custodia del Cimitero è assicurato con personale comunale e/o mediante convenzione con terzi.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

ART.13

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - delimitazione dei reparti

1. Nel Cimitero sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione comuni;
 - b1) fosse ad inumazione per sepolture individuali private (ventennali) Settore esistente (V1)
 - b2) prime file confinanti il passaggio centrale sui due lati (V2)
 - b3) seconda fila a lato del passaggio centrale a ponente (V3)
 - c1) tumulazioni individuali (loculi) in planimetria L1
 - c2) " " (loculi) in planimetria L2 e L3
 - d1) area a sistemazione di inumazione o tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia; settore vecchio cimitero F1)
 - d2) aree e sistema di tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia): Settore nuovo Cimitero. I monumenti funerari, di forma semplice non possono contenere più di nove loculi, aventi carattere analogo a quelli delle tumulazioni individuali (loculi) e non possono superare in altezza l'attuale muro divisorio
 - e) cellette ossario e cinerarie
 - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

- 1) Le urne cenerarie devono essere inumate nelle cellette.
Non si può procedere a inumazione di ceneri o resti se non sono decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura nella stessa tomba o celletta. (così integrato con D.C.C. n. 19 del 19/05/2006)

ART.14

CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE

lettera a) art.13

1. Nei campi comuni di inumazione vengono seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri e le ceneri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, nonché di persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza. 1)
2. Le inumazioni in tali campi si eseguono cominciando da una estremità di ciascun campo procedendo fossa dopo fossa, fila per fila, senza interruzioni, provvedendo di volta in volta alle necessarie esumazioni, compiuto il prescritto turno di rotazione decennale.
3. In tali campi, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune, così come previsto dall' art. 40 del presente Regolamento, l'installazione, di un copritomba con altezza non superiore a cm. 20. Lo stesso potrà essere dotato di una lapide di testata posta sopra al copritomba di spessore massimo cm. 10 e di altezza totale dal piano di campagna non superiore a cm.90.
4. Le opere di installazione dei copritomba, di manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART.15

SEPOLTURE PRIVATE

lettere b)-c)-e)art.13

1. Le sepolture private possono consistere:
 - 1) nell'uso temporaneo di fosse per sepolture individuali a sistema di inumazione, della durata di 20 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della inumazione: tali sepolture sono comunemente dette "ventennali";
 - 2) nell' uso temporaneo di tumulazioni individuali, comunemente dette "loculi", per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - 3) nell'uso temporaneo di aree per tumulazioni o inumazioni per famiglie o collettività per la durata di 99 anni dalla data della concessione: tali sepolture sono comunemente dette

- "tombe di famiglia";
- 4) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette di zinco, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie o per la conservazione di urne cinerarie, per la durata di 30 anni dalla data di concessione, o se precedente, dalla data di utilizzo;
 2. L'uso delle sepolture private di cui al precedente comma assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R., 21 ottobre 1975, n. 803, è a tempo indeterminato, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione;
 3. Le concessioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o dei loro eredi legittimi o degli aventi causa, previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce una facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

ART. 16

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in apposite sepolture private, purchè acquisita agli atti dell'Ufficio competente una dichiarazione con firma autenticata del concessionario che acconsenta a tale sistemazione provvisoria, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili ma per le quali esista già l'atto di impegno all'acquisto;
 - b) qualora siano destinati ad essere tumulati in tombe di famiglia da costruirsi nello stesso Cimitero per le quali sia già stato stipulato il contratto di concessione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).
3. Il deposito provvisorio nei loculi di proprietà del Comune è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo, previsto dalla tabella allegato "A", nonchè delle tariffe previste per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva, tranne che per il caso di cui alla lettera a).

4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità a far data dal giorno della tumulazione provvisoria sino al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di mese superiori ai 10 giorni sono calcolate come mensilità intera.
5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non si provveda alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo comune di inumazione. Le spese per l'estumulazione e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, per la conseguente inumazione, nonché qualsiasi altra spesa dovesse verificarsi in tale ipotesi restano a totale carico di chi ha richiesto la tumulazione provvisoria.

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 17

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. I resti rinvenuti devono essere deposti nell'ossario comune, di cui alla lettera f) dell'art. 13, salvo sia richiesto il collocamento in apposite sepolture private.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione con conseguente inumazione del feretro dopo che sia stata praticata apposita apertura per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, si potrà provvedere alla immediata raccolta dei resti in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario dell'U.S.S.L. presente alle operazioni di estumulazione.
3. Il Sindaco regola le esumazioni e le estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari alle operazioni di esumazione e di estumulazione di cui ai precedenti commi, sempre che tale presenza sia compatibile con i carichi e i tempi di svolgimento di tali lavori.

ART.18

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, per motivi debitamente comprovati, nei modi e con le procedure previste dagli art. 83 e 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Trattandosi di Comune montano potranno eseguirsi, con le dovute cautele e precauzioni ed alle condizioni che il Coordinatore Sanitario della competente A.S.L. potrà dettare di volta in volta, le esumazioni straordinarie in tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei soli mesi di luglio ed agosto. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata da tutti o dal designato munito di delega degli altri parenti.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono soggette alla corresponsione della tariffa prevista dall'allegata tabella "A".

ART.19

OGGETTI DA RECUPARARE

1. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART.20

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune e sulle private, rimossi al momento delle esumazioni

- o alla scadenza delle concessioni devono essere immediatamente ritirati dai concessionari od aventi causa.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano, i materiali e le opere restano nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero, alienarli con il metodo dell' asta pubblica o smaltirli.
 3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
 4. Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini fino al 6° grado o in favore di sepolture di indigenti, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

TITOLO VI

SEPOLTURE PRIVATE

ART.21

CONCESSIONE

1. Ogni concessione del diritto d'uso di sepolture private deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la sua durata;
 - c) la persona del concessionario;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione, se trattasi di concessioni ad Enti, collettività o istituzioni;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - f) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos".
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il diritto d'uso passerà, alla morte del concessionario, agli

eredi legittimi o agli aventi causa nei modi indicati dal Codice Civile e per nessun motivo potrà essere ceduto ad altri.

5. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune, così come regolata dall'art. 27 del presente Regolamento.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART.22

CONCESSIONARIO

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza.

ART.23

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. In particolare il concessionario dovrà tenere libera da erbe, arbusti, ecc. l'area privata della sepoltura. E' fatto divieto di porre nell'area privata delle sepolture alberi.

ART.24

SCADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare, tramite pubbliche affissioni nel Cimitero, nonchè all'albo pretorio, da

eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti, le scadenze delle concessioni di sepolture private.

2. I termini eventualmente connessi con le pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

ART.25

DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazione del presente regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 90 giorni.
3. Decorso il termine di cui alla diffida senza che sia stato provveduto in merito, oppure in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 90 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida all'albo pretorio, la dichiarazione di revoca o di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.
4. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per anni 5; l'originale di essa e la delibera relativa, corredate delle ricerche esperite e degli altri atti, sono conservati nel fascicolo delle sepolture private di cui trattasi.

ART.26

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per ogni nuova sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono e tutte le informazioni utili.

ART.27

RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa, a titolo gratuito, in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, il quale ha facoltà discrezionale di acconsentirla con delibera della Giunta Comunale.
2. Nel caso di sepoltura privata di cui all'art. 13 lettera c) "loculi" e lettera e) "cellette ossario e cinerarie", la rinuncia della concessione è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune, il quale ha la facoltà discrezionale di acconsentirla con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di rimborso verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il richiedente dovrà esibire l'atto di concessione e, qualsiasi altro documento in suo possesso per provare il proprio diritto. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri: le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte dall'Autorità Giudiziaria direttamente tra i medesimi restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.
4. Le eventuali salme e/o resti inumati o tumulati saranno esumati e/o estumulati con le procedure prescritte a seconda dei casi, a spese del Comune beneficiario.
5. In caso di presenza di opere eseguite dal concessionario, sulla base di valutazione da eseguirsi dal competente Ufficio Tecnico, il Comune sarà libero di mantenerle o di farle demolire.

ART.28

SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE INDIVIDUALE: "VENTENNALI" lettera b) art.13

1. L'uso delle sepolture private ad inumazione individuale viene

- concesso, per un ventennio, in relazione alla disponibilità, a chiunque ne faccia domanda.
2. Le singole aree di tali sepolture hanno le misure cm.
 3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta e con le modalità previste dall'art. 40, l'installazione di un copritomba di altezza non superiore a cm. 20. Lo stesso potrà essere dotato di una lapide di testata posta sopra al copritomba spessore massimo di cm. 10 e di altezza totale dal piano di campagna non superiore a cm. 110.
 4. Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 14, 5° e 6° comma.
 5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali collocandoli in ossario comune o, su richiesta degli interessati, in apposite cassette ossario, sempre che non venga richiesto il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 15-3° comma.

ART.29

DIRITTO DI SEPOLTURA NEI "VENTENNALI"

1. Ha diritto di sepoltura nella sepoltura privata ad inumazione individuale ventennale la persona indicata nell'atto di concessione. Se tale persona, all'atto della concessione, non è residente nel Comune, è applicata una maggiorazione del 100% di tariffa; se non è residente, ma nata o morta nel Comune, sarà applicata una maggiorazione del 50% di tariffa, per i settori V1 e V3. Per il settore V2 tali tariffe sono aumentate del 20%.
2. In queste tombe, destinate all'inumazione di un solo feretro, potrà farsi luogo, su richiesta del concessionario, ad altra sepoltura decorsi 10 anni dalla precedente inumazione di cadavere, i cui resti dovranno essere raccolti in apposita cassetta di zinco, previo il rinnovato pagamento della tariffa di concessione al momento in vigore e la stipula di un nuovo contratto: in tal caso la concessione ricomincia per un ulteriore ventennio. In tale fattispecie è ammesso mantenere sulla lapide entrambi i nomi dei defunti ivi seppelliti.
3. Nel caso non si sia fatto luogo alla sepoltura della persona indicata nell'atto di concessione sarà facoltà del concessionario seppellirvi il coniuge o persona convivente, purché risultante dallo stato di famiglia, i genitori o i figli di tale persona.
4. Decorsi 10 anni dalla data di concessione non potrà farsi luogo

ad alcuna di tali sepolture, se non previo pagamento del diritto per consentire il compimento del turno di rotazione decennale. Tale diritto è pari ad un ventesimo della tariffa in vigore moltiplicato per gli anni necessari al compimento del decennio. E' comunque facoltà degli interessati rinnovare tale concessione all'atto della sepoltura per l'intero ventennio.

ART.30

SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE : "LOCULI" lettera c)art.13

1. Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune.
2. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
3. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori, purchè conformi alle esistenti e a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per se e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori o altro.
4. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori, come pure la fornitura e l'installazione di esse.
5. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
6. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che nel Cimitero, per determinate tipologie di tumulazioni, vengano installate vaschette portafiori, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose, o per il personale del Cimitero.

ART.31

DIRITTO DI SEPOLTURA NEI "LOCULI"

1. L'uso dei loculi viene concesso per un trentennio.
2. Per le tombe di cui art. 13 "L1" la tariffa è aumentata del 20%.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
4. Ha diritto di sepoltura nel loculo la persona indicata nell'atto

di concessione.

Se tale persona, all'atto della concessione, non è residente, nel Comune, è applicata una maggiorazione del 100% di tariffa: se non è residente, ma nata o morta del Comune, sarà applicata una maggiorazione del 50% di tariffa.

5. Nel caso non si sia fatto luogo alla sepoltura della persona indicata nell'atto di concessione, sarà facoltà dei concessionari seppellirvi il coniuge o persona convivente, purchè risultante dallo stato di famiglia, i genitori o i figli di tale persona.

ART.32

AREE A SISTEMA DI INUMAZIONE O TUMULAZIONE PER FAMIGLIE E

COLLETTIVITA': "TOMBE DI FAMIGLIA"

lettera d)art. 13

1. La concessione di tombe di famiglia ha per oggetto l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione o inumazione, nel rispetto delle misure e con le caratteristiche architettoniche previste dal piano regolatore cimiteriale.
2. La costruzione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto che si intende edificare.
3. La concessione edilizia per le opere suddette è soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 29.06.1936 n°1497, in quanto il Cimitero Comunale è sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico in applicazione della categoria c) dell'art. 1 della Legge 08.08.1985 n° 431. Tale autorizzazione è subdelegata al Comune ai sensi lettera g), comma 1, art. 1, Legge Regionale 03.04.1989, n° 20.
4. Le tombe di famiglia dell'ampliamento dovranno essere esclusivamente del tipo "a tumulazione" (loculi) e non dovranno fuoriuscire dal muretto divisorio del cimitero vecchio.
5. Le tombe private ad inumazione devono essere tenute in stato decoroso e, se del tipo interrato, recintate con semplici cancelletti in ferro. In caso di incuria e/o di abbandono il Sindaco con propria ordinanza impone al Concessionario o, se morto, ai legittimi eredi di provvedere entro 20 giorni ad eseguire i lavori necessari. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede direttamente, imputando la spesa al Concessionario o ai legittimi eredi. L'ordinanza è trasmessa con R.R.R. e affissa in apposito spazio presso il Cimitero (art. 4 punto lettera b). In caso di violazione grave e/o di perdurante abbandono può essere revocata la concessione.
6. La dichiarazione di revoca è deliberata dalla Giunta Comunale ed

è pronunciata con atto del Sindaco. Ai fini dei rapporti economici tra Comune e concessionario troverà applicazione quanto previsto dall'istituto della retrocessione.

7. I lavori dovranno essere eseguiti con le modalità previste dai commi 3 - 4 - 5 dell'art. 40 del presente Regolamento. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
8. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario.

ART. 33

MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE PER "TOMBA DI FAMIGLIA"

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per tombe di famiglia, deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 34

DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE "TOMBE DI FAMIGLIA"

1. Nelle aree per tumulazioni e inumazioni per famiglie di cui al punto d) dell'art. 13 concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia. Per persone della famiglia del concessionario si intendono il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli affini fino al 2° grado.
2. A richiesta del concessionario, oltre alle persone del concessionario o della sua famiglia, può essere autorizzata la sepoltura di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, purchè la convivenza risulti dallo stato di famiglia.
3. Per quanto riguarda le concessioni a collettività, Enti ed istituzioni hanno diritto alla sepoltura le persone indicate nell'atto di concessione o quelle che risultino averne diritto in base ai criteri dettati nell'atto di concessione.

4. Nessun atto inerente al seppellimento o esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
5. Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, e con qualsiasi altro documento in suo possesso.
6. Ogni avente diritto è legittimato ad agire anche in nome e per conto degli altri.
7. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 35

VIGILANZA DEL SINDACO

1. Nessuna operazione può compiersi nella tomba di famiglia se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta del concessionario.

ART. 36

DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del 4° comma dell'art. 21 del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
2. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
3. La concessione decaduta, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in ripristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 37

CELLETTE OSSARIO O CINERARIE

lettera e) art. 13

1. Le cellette ossario di durata trentennale sono destinate alla raccolta di resti deposti in apposite cassette ossario.
2. Nelle medesime cellette ossario possono deporvisi le urne cinerarie.

3. In tali sepolture è ammessa la tumulazione di una sola cassetta ossario o di una sola urna cineraria.

ART. 38

DIRITTO D'USO DELLE CELLETTE OSSARIO

1. Hanno diritto di sepolture nelle cellette ossario i resti o le ceneri della persona
2. Nel caso non si sia fatto luogo alla deposizione dei resti della persona indicata nell'atto di concessione sarà facoltà del concessionario deporre i resti o le ceneri del coniuge o persona convivente, purchè risultante dallo stato di famiglia, dei genitori e dei figli di tale persona.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

ART.39

DIVIETI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
In particolare, è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al fuori degli appositi contenitori;
 - e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al fuori dei viali;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti.
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati;
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - o) entrare o introdurre biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e che l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.), risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica sui mezzi comunali.

ART. 40

ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonchè l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza in duplice copia all'Ufficio Tecnico Comunale, con l'esatta indicazione della sepoltura su cui intendono eseguire i lavori, corredata dai relativi disegni in scala conveniente, dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, nonchè ogni dato utile al possibile riconoscimento del richiedente nonchè della ditta che eseguirà i lavori. Ottenuto il parere positivo dell'Ufficio Tecnico, il concessionario potrà ottenere la prescritta autorizzazione.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati. Nello svolgimento dei lavori i materiali e i macchinari necessari dovranno essere posti dove indicato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente nei giorni feriali e negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. E' vietato qualsiasi lavoro nei 7 giorni antecedenti la festività dei Santi. Per tale data devono essere altresì rimossi tutti i materiali di risulta e i macchinari usati per le costruzioni, anche se le opere non sono state utilmente terminate.
6. Il collocamento di piante o essenze in piena terra è subordinato ad autorizzazione del Sindaco. Per ottenerla i concessionari devono presentare apposita istanza in duplice copia all'Ufficio Tecnico Comunale, specificando il tipo di essenza e impegnandosi alla cura ed al mantenimento della medesima a misura inferiore a mt. 1,00 evitando che invada vialetti od altre sepolture. Ottenuto il parere positivo dell'Ufficio Tecnico, il concessionario potrà avere la prescritta autorizzazione. Il Comune può estirpare le piante o essenze vegetali esistenti non mantenute a norma di quanto sopra stabilito.
7. Per le opere suddette, qualora non conformi alle caratteristiche delle sepolture già autorizzate preventivamente,

l'autorizzazione edilizia è soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 29.06.1939 n° 1497, in quanto il Cimitero Comunale è sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico in applicazione della categoria c) dell'art. 1 della Legge 08.08.1985 n° 431. Tale autorizzazione è subdelegata al Comune ai sensi lettera g), comma 1, art.1, Legge Regionale 03.04.1989, n° 20.

8. I progetti conformi al Regolamento verranno autorizzati d'Ufficio senza preventivo esame della Commissione Comunale per l'Edilizia.

9. Materiali ammessi.

Le lapidi, i monumenti funebri e ogni altro manufatto devono essere conformi ai materiali usati in pietra e/o marmo di colore grigio o verde maculato.

ART.40 BIS

PULIZIA E DECORO DEL CIMITERO

1. Il Comune tramite personale proprio e/o appalto a ditte specializzate provvede alla ordinaria e straordinaria manutenzione di

a) parti comuni del Cimitero - vialetti, spazi tra tomba e tomba, spazi tra fila e fila, zona dell'ossario comune

b) campi di inumazione Comuni

2. Il concessionario, o suoi eredi legittimi, provvede alla ordinaria manutenzione delle parti date in concessione, e della ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti di sua proprietà.

3. Il tappeto erboso non deve superare cm. 8 di altezza. Piante ed essenze erbacce devono essere mantenute in perfetto stato vegetativo e mondate delle parti essicate e/o appassite. Piante ed essenze arboree o arbustive non devono superare cm. 100 di altezza ed invadere i vialetti e gli spazi tra tomba e tomba; I contenitori di fiori devono essere di materiale infrangibile. Fiori e corone devono essere rimosse a cura degli interessati prima del loro totale appassimento.

4. I residui di qualsiasi genere devono essere smaltiti secondo le norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti cimiteriali.

ART.41

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
2. Inoltre è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sè o terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica ed antiepatite virale, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.42

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e qualsiasi norma introdotta con delibere precedenti ed in contrasto con tale Regolamento cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART.43

DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

ART.44

EMANAZIONE ATTI

1. Gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stesura degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento possono essere posti in essere dai dipendenti del Comune e dal Segretario Comunale in relazione alle funzioni e competenze di ciascuno, senza che occorra preventiva deliberazione della

Giunta Comunale quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento, tranne che lo stesso non preveda espressamente l'atto deliberativo.

2. Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, possono essere posti in essere solo su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 45

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

ART. 46

RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, successive modificazioni e integrazioni in quanto applicabili.